

Bruxelles, 14 marzo 2019
(OR. en)

7491/19

SOC 219
EMPL 173
INST 73

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
Oggetto:	Sede dell'Autorità europea del lavoro - Procedura di selezione

Il 20 febbraio il Coreper I ha confermato l'accordo raggiunto sulla proposta per decidere la sede dell'Autorità europea del lavoro (ELA). L'adozione formale del regolamento era prevista in aprile. Le disposizioni relative alla sede dell'ELA sono state escluse dal regolamento e le procedure per la scelta di detta sede dovrebbero ora essere avviate.

L'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del 2012 del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulle agenzie decentrate¹ riconosce che la decisione sulla sede di un'agenzia dev'essere preso di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri.

Al Coreper II del 27 febbraio 2019 si è tenuto un breve dibattito cui è seguito un esame approfondito della procedura e dei criteri durante il Coreper I del 6 marzo 2019. A margine del Coreper I del 13 marzo 2019 i rappresentanti dei governi degli Stati membri hanno approvato di comune accordo la procedura e i criteri riportati in allegato.

¹ Doc. 11450/12.

PROCEDURA PER DECIDERE LA SEDE DELL'AUTORITÀ EUROPEA DEL LAVORO (ELA)

La decisione relativa alla sede dell'ELA richiede un accordo comune tra gli Stati membri². In passato sono state seguite diverse procedure per decidere la sede delle agenzie. La procedura per il trasferimento delle agenzie con sede a Londra poneva l'accento, in particolare, sulla trasparenza e sull'uso di criteri conformi all'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del 2012.

Il presente documento contiene gli elementi per raggiungere un accordo su una procedura relativa all'ELA, ivi comprese una tabella di marcia e una serie di criteri, restando inteso che tutti gli Stati membri s'impegnerebbero a rispettare i risultati di tale procedura.

1. Responsabilità

Data la sua natura politica generale, l'assegnazione delle sedi delle agenzie è una questione di competenza dei rappresentanti degli Stati membri. Tale questione sarà affrontata a margine del Coreper I. Come di consueto, lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio guiderà il processo, sostenuto dal Segretariato generale del Consiglio.

2. Tempistica del processo

L'obiettivo è consentire all'ELA di diventare operativa quanto prima possibile dopo l'entrata in vigore del regolamento.

² "Comune accordo" e "intesa comune" sono termini aventi l'effetto equivalente di esigere che tutti i rappresentanti di governo possano esprimersi a favore della soluzione prescelta (è esclusa la possibilità di astensione).

3. Criteri

I criteri per la scelta della sede dell'agenzia sono basati sul punto 6 dell'orientamento comune allegato alla dichiarazione congiunta del 2012.

Oltre ai criteri oggettivi, la dichiarazione congiunta fa riferimento anche all'opportunità di una distribuzione geografica e all'obiettivo concordato dai leader nel 2003 e confermato nel 2008 di accordare agli Stati aderenti la priorità nella distribuzione delle sedi di altre agenzie di futura istituzione. Di questo si è tenuto conto nel criterio 1.

Saranno presi in considerazione i seguenti criteri. A titolo informativo si riportano nell'allegato 1 le esigenze tecniche ed operative dell'ELA.

1. Equilibrio geografico

Secondo le conclusioni dei rappresentanti degli Stati membri, riuniti il 13 dicembre 2003 a Bruxelles a livello di capi di Stato e di governo, ribadite nelle conclusioni del Consiglio europeo del 19 e 20 giugno 2008³, è accordata la priorità ai nuovi Stati aderenti nella distribuzione delle sedi degli uffici ed agenzie della Comunità da istituire in futuro. Le sedi dei futuri uffici ed agenzie dovrebbero essere situate principalmente negli Stati membri che hanno aderito all'Unione nel 2004 o successivamente, ma la giusta priorità dovrebbe essere accordata agli Stati membri che non ospitano ancora un ufficio o un'agenzia dell'UE.

2. La data in cui l'agenzia può essere istituita in loco dopo l'entrata in vigore dell'atto istitutivo

Questo criterio riguarda, in particolare, la disponibilità di locali d'ufficio adeguati in tempi utili affinché l'agenzia possa diventare operativa ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 1, del progetto di regolamento dell'ELA. Ciò dovrebbe comprendere la necessaria logistica e spazi sufficienti per uffici, sale riunioni e archiviazione fuori sede, reti di telecomunicazione e conservazione dei dati ad alte prestazioni, oltre che adeguate norme di sicurezza fisica e informatica.

³ Doc 11018/1/08.

3. Accessibilità della sede

Questo criterio riguarda la disponibilità, la frequenza e la durata dei collegamenti di trasporto pubblico dall'aeroporto più vicino alla sede, oltre che la qualità e la quantità di strutture ricettive. Il criterio implica, in particolare, la capacità di consentire le previste attività di riunione dell'agenzia.

4. Esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli dei membri del personale

Questo criterio riguarda la disponibilità di un'istruzione multilingue e a orientamento europeo che possa rispondere alle esigenze di strutture scolastiche per i figli del personale dell'agenzia.

5. Adeguato accesso al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e all'assistenza sanitaria per coniugi e figli

Questo criterio riguarda la capacità di rispondere alle esigenze dei figli e dei coniugi dei membri del personale per quanto concerne la sicurezza sociale e l'assistenza sanitaria, oltre che la disponibilità di opportunità di lavoro per loro.

4. Offerte di ospitare la sede

Al fine di garantire un processo equo e trasparente, alle offerte si applicano le norme e i requisiti illustrati in appresso.

Norme generali

Ciascuno Stato membro può presentare una sola offerta per ospitare **l'agenzia**.

Nell'offerta lo Stato membro dovrebbe **fare riferimento ai criteri** di cui sopra, specificando per ciascuno di essi le condizioni offerte.

Tutte le offerte dovrebbero contenere l'impegno dello Stato membro a confermare dette condizioni in un **accordo di sede**⁴ con l'agenzia in questione. È opportuno che tale accordo sia firmato prima che l'agenzia occupi la propria nuova sede.

⁴ Si vedano gli orientamenti della Commissione con disposizioni standard per gli accordi di sede delle agenzie decentrate dell'UE: https://europa.eu/european-union/sites/europaeu/files/docs/body/2013-12-10_guidelines_hq_agreements_en.pdf

Tutte le offerte di ospitare l'agenzia dovrebbero essere inviate per iscritto al segretario generale del Consiglio e in copia al segretario generale della Commissione. **La scadenza per la presentazione delle offerte è il 6 maggio 2019 (ora di chiusura degli uffici).**

Tutte le offerte degli Stati membri ricevute entro la scadenza saranno **pubblicate** sul sito web del Consiglio, a esclusione di segreti commerciali e altre informazioni riservate a seguito di consultazione degli Stati membri interessati.

Insieme all'offerta gli Stati membri possono inviare il link a una **breve presentazione video registrata** disponibile sul proprio sito web. I link saranno pubblicati insieme alle offerte sul sito web del Consiglio.

La pubblicazione avrebbe luogo il 13 maggio.

Questioni specifiche da affrontare nell'offerta

È opportuno che nell'offerta sia indicato dettagliatamente come saranno soddisfatti i cinque criteri e siano specificate le condizioni offerte.

L'offerta dovrebbe indicare in particolare:

le strutture offerte in affitto o messe a disposizione dell'agenzia e l'indicazione di come tali strutture risponderebbero alle specifiche esigenze dell'agenzia indicate nell'allegato 1;

le condizioni finanziarie per l'uso di tali strutture da parte dell'agenzia, specificando in particolare se lo Stato membro verserebbe l'affitto per un periodo di tempo determinato o indeterminato;

le condizioni relative alla manutenzione dell'edificio, compresi ristrutturazione e futuri ampliamenti, se necessari;

eventuali condizioni speciali offerte relativamente a tutti i costi e alle infrastrutture specifiche; e

eventuali benefici accordati all'agenzia e/o al suo personale oltre a quelli derivanti dal protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea.

5. Esame delle offerte da parte della Commissione

Sulla base dei criteri di cui al punto 3, la Commissione elaborerà una valutazione generale di tutte le offerte ricevute entro il termine stabilito. La Commissione descriverà in che modo ogni offerta soddisfa i criteri e affronta le questioni specifiche stabilite. Prima del 3 giugno 2019 la Commissione presenterà la sua valutazione delle offerte al Segretariato generale del Consiglio, che la trasmetterà agli Stati membri e la renderà accessibile al pubblico.

6. Processo decisionale e procedura di voto

Il processo decisionale si basa sulla valutazione di cui al punto 5. Sarà preceduto da una discussione politica organizzata tra i rappresentanti degli Stati membri sulla base della valutazione della Commissione. Tale discussione si terrà il 5 giugno a margine del Coreper I. La Commissione presenterà oralmente la sua valutazione delle offerte. Gli Stati membri che hanno avanzato un'offerta per ospitare la sede dell'ELA avranno l'opportunità di presentarla brevemente (3 minuti al massimo).

La procedura di voto si svolgerà a margine del Consiglio EPSCO del 13 giugno (a Lussemburgo) e procedura avrà luogo in tornate successive. I voti sono espressi a scrutinio segreto e ciascuno Stato membro dispone di un voto. Tutte le offerte saranno sottoposte a votazione, salvo quelle ritirate dagli Stati membri interessati. La procedura di voto relativa al seggio non prevede l'estrazione a sorte.

1^a tornata di voto

In questa tornata, ogni Stato membro dispone di un voto da assegnare all'offerta che preferisce.

Sarà ritenuta selezionata l'offerta che nella prima tornata riceve più della metà dei voti conteggiati e rappresenta quindi la maggioranza.

Se nessuna offerta riceve più della metà dei voti conteggiati, le due offerte che hanno ricevuto il numero più elevato di voti saranno oggetto della seconda tornata di voto. Se tre o più offerte hanno ricevuto il numero più elevato di voti, tali offerte parteciperanno alla votazione successiva conformemente a quanto previsto alla sezione seguente. Analogamente, qualora un'offerta abbia ricevuto il numero maggiore di voti, ma due o più offerte abbiano ricevuto il secondo numero più elevato di voti, tutte queste offerte parteciperanno alla votazione successiva conformemente a quanto previsto alla sezione seguente.

La prima tornata di voto viene ripetuta fino a quando una delle offerte abbia ricevuto più della metà dei voti conteggiati, e sia quindi ritenuta selezionata, oppure soltanto due offerte abbiano ricevuto il numero più elevato di voti. In quest'ultimo caso, tali due offerte parteciperanno alla seconda tornata di voto.

2ª tornata di voto

Nella seconda tornata di voto, ciascuno Stato membro dispone di un voto che può assegnare a una delle due offerte selezionate per la seconda tornata di voto.

Sarà ritenuta selezionata l'offerta che riceve più della metà dei voti conteggiati e rappresenta quindi la maggioranza.

In caso di parità si procederà a una o più nuove votazioni dopo un tempo di riflessione di almeno un'ora. La durata precisa del tempo di riflessione è stabilita dalla presidenza. Le votazioni avranno luogo finché un'offerta non abbia ricevuto la maggioranza dei voti.

Decisione

La decisione relativa alla sede dell'agenzia che rispecchia il risultato della procedura di voto sarà confermata di comune accordo tra i rappresentanti degli Stati membri nella stessa riunione.

7. Informazione del Parlamento europeo e del pubblico

La presidenza informerà il Parlamento europeo dell'avvio della procedura, delle offerte ricevute e della decisione finale presa. Tali informazioni saranno anche rese pubbliche.

Esigenze tecniche ed operative dell'Autorità europea del lavoro (ELA)⁵

L'ELA sosterrà l'equa mobilità dei lavoratori all'interno dell'UE, consentendo ai cittadini e alle imprese di cogliere le opportunità offerte dal mercato unico, prevenendo e contrastando, nel contempo, le frodi sociali e gli abusi. Le attività dell'ELA hanno ad oggetto la mobilità transfrontaliera dei lavoratori e il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale. Gli obiettivi dell'ELA sono:

- fornire strumenti per una rapida ed effettiva applicazione transfrontaliera della normativa UE, tra cui ispezioni concertate e congiunte da parte degli Stati membri;
- mediare nei casi di controversie transfrontaliere tra Stati membri;
- fungere da piattaforma per facilitare lo scambio e la trasmissione di informazioni.

L'Autorità si vedrà assegnare una serie di compiti operativi, tra cui l'agevolazione dell'accesso degli individui e dei datori di lavoro alle informazioni, il sostegno agli Stati membri in materia di cooperazione, scambio di informazioni, ispezioni concertate e congiunte, valutazione dei rischi, sviluppo delle capacità, mediazione e lotta al lavoro non dichiarato.

Essa fornirà sostegno operativo, risorse per attività comuni e una sede per lo scambio di informazioni e la creazione di un clima di fiducia reciproca nonché di una cultura amministrativa più ravvicinata tra gli Stati membri.

L'ELA sarà istituita mettendo in comune le competenze e il lavoro di vari comitati e strutture attualmente esistenti. Sarà importante garantire che tale lavoro possa proseguire senza interruzioni e che l'ELA sia in grado di attirare il personale necessario dai settori interessati.

Si stima che durante il 2019 il personale dell'ELA raggiungerà un numero di 23 membri, di cui 7 agenti contrattuali e 16 agenti temporanei (amministratori (AD) e assistenti (AST)). Durante il 2020 il personale dell'ELA dovrebbe raggiungere un numero totale di 65 membri, di cui 15 agenti contrattuali, 20 agenti temporanei e 30 esperti nazionali distaccati. Al pieno della sua capacità, che si dovrebbe raggiungere entro 5 anni dall'istituzione, il personale dell'ELA dovrebbe comprendere 144 membri, di cui 60 esperti distaccati dagli Stati membri.

⁵ Sulla base di un contributo dei servizi della Commissione.

Presso la futura sede dell'ELA occorrerà garantire la necessaria logistica e spazi d'ufficio sufficienti per ospitare il personale, insieme alle necessarie reti di telecomunicazione e conservazione dei dati, in linea con le norme di sicurezza fisica e informatica.

In termini di locali, è prevedibile che l'Autorità avrà bisogno di infrastrutture comuni e di sale per le riunioni del consiglio di amministrazione e del gruppo di portatori di interessi, le riunioni in cui gli Stati membri parteciperanno ad attività comuni (ad es. organizzazione di ispezioni concertate o congiunte, sviluppo delle capacità), nonché le riunioni dei gruppi di lavoro creati dal consiglio di amministrazione dell'ELA (in particolare il consiglio di mediazione, la piattaforma europea per il rafforzamento della cooperazione volta a contrastare il lavoro non dichiarato e qualsiasi altro gruppo di lavoro istituito dal consiglio di amministrazione). Si prevede che alcune di queste riunioni possano durare diversi giorni, richiedendo pernottamenti e quindi capacità sufficienti per un alloggio/albergo adeguato.

Saranno necessari spazi d'ufficio per circa 144 membri del personale. La dimensione dei locali dell'ELA dovrebbe essere sufficiente per consentirle di svolgere le sue attività in maniera ottimale. Indicativamente, la dimensione dei locali dell'ELA dovrebbe corrispondere a una superficie totale compresa tra i 5000 e i 7000 metri quadrati (incluse sale di riunione e infrastrutture comuni)⁶.

È previsto che l'ELA organizzi periodicamente missioni in Europa per il suo personale (ad es. partecipazione del personale dell'ELA a ispezioni concertate o congiunte), con conseguente necessità di un facile accesso ai collegamenti aerei e ferroviari con le capitali europee.

Il personale dell'ELA, tra cui 60 esperti nazionali distaccati, sarà composto da cittadini di tutti gli Stati membri dell'UE, nonché dello Spazio economico europeo e della Svizzera. È quindi indispensabile la disponibilità di un'istruzione multilingue e a orientamento europeo per rispondere alle esigenze di strutture scolastiche per i figli del personale dell'ELA.

⁶ Le cifre indicate sono basate sulle informazioni riguardanti altre agenzie dell'UE e sulla cifra di cui alla comunicazione della Commissione sulla politica immobiliare e sulle infrastrutture a Bruxelles, COM(2003)755 final.